

Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 24-6754

Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1. Revoca delle D.G.R. n.22-1510 del 03.06.2015, n.23-1189 del 16.03.2015, n.13-3197 del 26.04.2016, n.26-5080 del 22.05.2017, n.16-6765 del 20.04.2018.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 detta norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 detta norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

il Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, è relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione approva il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del

regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 reca *"Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti"*

Premesso, inoltre, che la Giunta regionale con deliberazione:

n. 23-1189 del 16 marzo 2015, ha disposto, tra l'altro, di riconoscere, ai sensi dall'articolo 2 comma 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, la "guardiania", consistente nell'effettuare il pascolamento oltre che con i propri capi anche con animali di proprietà altrui, tra le pratiche di pascolo riconosciute in Piemonte come uso e consuetudine locale;

n. 22-1510 del 3 giugno 2015, ha dettato disposizioni in merito al carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015;

n. 13-3197 del 26 aprile 2016 ha dettato disposizioni sul carico minimo di bestiame espresso in UBA/ettaro/anno su tutti i pascoli posti nelle fasce altimetriche dalla medesima individuate;

n. 26-5080 del 22 maggio 2017 ha disposto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 1420/2015, la deroga per il periodo di pascolamento minimo per le aziende che applicano la transumanza breve in aree non limitrofe e situate in uno o più comuni;

n. 16 - 6765 del 20 aprile 2018 ha dettato disposizioni sul carico minimo di bestiame espresso in UBA/ettaro/anno su tutti i pascoli posti nelle fasce altimetriche dalla medesima individuate, a parziale modifica della DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 e della DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016, ed ha introdotto la possibilità di aumentare la percentuale dei capi in "guardiania" al 50% per le sole aziende agricole stanziali di montagna.

Preso atto che il sopra richiamato Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022, all'articolo 3:

lettera h), definisce il *"pascolo o pascolamento attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5., fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 "Zone con svantaggi naturali montagna" nel Piano Strategico della PAC italiano (PSP) ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome.*

lettera c), punto 2.5, sancisce, in particolare, che *"...Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono identificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa"*.

Dato atto che:

le sopra richiamate disposizioni regionali approvate in relazione alla gestione delle superfici adibite a pascolo per il precedente periodo di programmazione sono state definite grazie ad approfonditi studi della realtà pascoliva piemontese condotti dall'Università degli Studi di Torino ed al confronto con le Associazioni di categoria agricole in occasione di specifici incontri;

come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", essendo tali disposizioni tutt'ora sostenibili sul piano tecnico-scientifico, risulta opportuno confermarle anche per la nuova programmazione 2023-2027, quale integrazione alle

disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui al D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022, relativamente alle superfici adibite a pascolo;

il suddetto Settore ha elaborato a tale fine un documento su cui riportare in modo unitario i contenuti di tali disposizioni aggiornandoli al nuovo contesto normativo, consentendo così di poter prevedere la revoca delle sopra richiamate D.G.R. n. 22-1510 del 3 giugno 2015, D.G.R. n. 23-1189 del 16 marzo 2015, D.G.R. n. 13-3197 del 26 aprile 2016, D.G.R. n. 26-5080 del 22 maggio 2017 e D.G.R. n. 16-6765 del 20 aprile 2018, fermo restando che i procedimenti attuati nell'ambito alla programmazione 2014/2022 si concludono e producono i propri effetti secondo le disposizioni contenute nelle predette deliberazioni.

Preso atto, inoltre, che il più volte citato Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022, all'articolo 17, comma 7, prevede che *"Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema (Eco-schema 1- "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e il benessere animale") anche non aderendo al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con DM 2 agosto 2022, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del presente decreto. Il rispetto di tale impegno è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. Le Regioni e le Province autonome che decidono di avvalersi di tale facoltà, entro il 31 gennaio dell'anno di domanda comunicano all'Autorità di gestione nazionale e ad Agea Coordinamento la volontà di esercitare tale opzione"*.

Dato atto che, come da documentazione agli atti, la sopra richiamata Direzione regionale Agricoltura e Cibo, dopo aver condiviso tramite e-mail con le organizzazioni professionali agricole regionali e le centrali cooperative e, nel corso di un incontro, con l'Assessore competente in materia, con nota prot. n. 2797 del 31/01/2023, ha comunicato all'Autorità di gestione nazionale e ad Agea Coordinamento l'intenzione della Regione Piemonte di avvalersi, per l'anno di domanda 2023, di quanto disposto dal suddetto articolo 17, comma 7, ovvero di concedere agli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023) di accedere al Livello 2 "adesione al sistema SQNBA con pascolamento" dell'Eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale" anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022.

Richiamato che:

- la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);
- l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

Dato atto che come da Statuto, approvato con D.G.R. 23 aprile 2007, n. 41-5776 e modificato dalla D.G.R. 26 ottobre 2015, n. 19-2318 e, da ultimo, dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2021, n. 31-3313, rientra tra le competenze di ARPEA la verifica di cui al suddetto comma 17.

Sentiti, come da documentazione agli atti, in data 5 aprile 2023 i componenti del "Tavolo pascoli ed alpicoltura", approvato con D.D. n. 1064 del 06/12/2021 in attuazione della deliberazione

della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 51-808, come da ultimo modificata con la D.G.R. 8 ottobre 2021, n. 10-3894, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/2019.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per la nuova programmazione europea 2023-2027, le disposizioni regionali di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, quale integrazione alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui al D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022, relativamente alle superfici adibite a pascolo;
2. di revocare le D.G.R. n. 22-1510 del 3 giugno 2015, n. 23-1189 del 16 marzo 2015, n. 13-3197 del 26 aprile 2016, n. 26-5080 del 22 maggio 2017, n. 16-6765 del 20 aprile 2018, fermo restando che i procedimenti attuati nell'ambito alla programmazione 2014-2022 si concludono e producono i propri effetti secondo le disposizioni contenute nelle predette deliberazioni;
3. di stabilire che, quale autorizzazione in deroga di cui all'articolo 17, comma 7, del succitato D.M. n. 660087/2022, gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023), possano accedere all'Eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale" - Livello 2 "adesione al sistema SQNBA con pascolamento" anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del predetto Decreto;
4. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni Agrarie e zootecniche" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese le comunicazioni prescritte dal succitato DM 660087/2022 ad AGEA, quale organismo di coordinamento, all'Autorità di gestione nazionale e ad ARPEA quale organismo pagatore della Regione Piemonte;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui al DM n. 660087 del 23 dicembre 2022

DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2027 IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE SUPERFICI ADIBITE A PASCOLO

1. CARICHI MINIMI

Il carico minimo di bestiame espresso in UBA/ettaro/anno su tutti i pascoli posti nelle seguenti fasce altimetriche è il seguente:

Altitudine m s.l.m.	Carico di bestiame minimo espresso in UBA/ha anno
0 – 1000	0,2
1000 – 2000	0,15
Oltre 2000	0,1

Per la determinazione dell'altitudine occorrerà fare riferimento al dato presente in anagrafe.

Qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 2000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo, ubicata sopra tale limite e definita su base comunale, sia prevalente nella superficie pascolata dichiarata al netto di eventuali tare.

Qualora il pascolo si trovi nell'ambito di un Sito Rete Natura 2000, individuato ai sensi delle direttive europee n. 92/43 "Habitat" o n. 2009/147 "Uccelli", e dotato di misure di conservazione o di un piano di gestione approvati dalla Giunta Regionale che comprendano specifici carichi di bestiame, saranno applicati questi ultimi, in quanto rappresentano delle disposizioni indispensabili per il mantenimento od il ripristino di un habitat naturale che la normativa comunitaria impone di preservare.

Nel caso specifico dei pascoli dotati di "Piani pastorali foraggeri", redatti ai sensi della DGR n. 14-5285 del 3 luglio 2017, si ritiene opportuno che sia adottato il carico di bestiame ivi previsto, considerato che si tratta di strumenti tecnico-agronomici mediante i quali i carichi di bestiame sono stati determinati in modo puntuale in base alle caratteristiche specifiche dei singoli pascoli.

2. PERIODO DI PASCOLAMENTO

Il periodo di pascolamento minimo è di almeno 60 giorni suddivisi in uno o più turni annuali, come definito dal Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 all'art. 3 lettera h.

3. TRANSUMANZA BREVE

Nel caso in cui l'azienda pratichi una transumanza breve, ossia effettui il pascolo con la propria mandria o gregge in due o più aree non limitrofe, poste nello stesso comune od in comuni diversi ma comunque separate da una distanza massima percorribile a piedi in una giornata di cammino (12 ore) e, in ogni caso, inferiore a 30 km, la durata del pascolamento – ai fini del rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 all'art. 3 lettera h - sarà calcolata sommando i periodi pascolati in ciascuna area, a condizione che sia rispettato, per ognuna di esse, il carico minimo (UBA/ha/anno), previsto al punto 1.

4. RICONOSCIMENTO DELLA GUARDIANIA TRA GLI USI E CONSUETUDINI LOCALI

Tra le pratiche di pascolo riconosciute in Piemonte come uso e consuetudine locale è compresa la "guardiana". A tale proposito si stabilisce che:

- le aziende che praticano la "guardiana", ai fini della dimostrazione del rispetto del carico minimo, possono effettuare il pascolamento anche mediante capi di proprietà altrui nel limite massimo del 30% dei capi (espressi in UBA - Unità di Bovino Adulto) complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo;
- le aziende agricole stanziali di montagna, ai fini della dimostrazione del rispetto del carico minimo, (ovvero quelle che posseggono unicamente i codici stalla in zona montana), possono effettuare il pascolamento anche mediante capi di proprietà altrui nel limite massimo del 50% dei capi (espressi in UBA - Unità di Bovino Adulto) complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo. La zona montana è individuata, in base all'allegato "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato in ultimo con DGR n. 44-6043 del 1 dicembre 2017, nei Comuni interamente montani o nelle superfici contenute nei fogli catastali individuati come montani dei Comuni parzialmente montani.